

DIRITTO DELL'ECONOMIA ■ Nella riforma viene riscoperto il peso degli aderenti nell'assunzione delle decisioni

Nelle coop soci in primo piano

Il ministero della Giustizia
(Imagoeconomica)

La legge di riforma del diritto cooperativo riscopre il ruolo dei soci nell'assunzione delle decisioni societarie, ribaltando la subalternità assunta nel diritto previgente. Se, infatti, dalla natura dell'impresa cooperativa dovrebbe discendere l'imprescindibilità di una partecipazione diretta del socio alla vita di impresa e del relativo rischio, questo coinvolgimento nella gestione è stato in realtà disincentivato. Da un lato, ciò deriva dall'irrisorietà del capitale investito in azioni e quote e dall'irrelevanza del voto del singolo. Dall'altro, la legge previgente faceva riferimento agli schemi di governance propri delle società di capitali (e quindi alla competenza gestoria del board).

Qualche sussulto si era registrato nel recente passato: per esempio, nella piccola società cooperativa era consentito che l'assemblea assumesse la funzione di amministrazione della società (articolo 21, comma 4, legge 266/1997). La riforma completa questo iter teso alla riemersione del coinvolgimento decisionale dei soci, anche alla luce di una tendenza complessiva del sistema cooperativo alla maggiore inclusione possibile dei soci nella vita della coop. Il trend è dimostrato, ad esempio:

- dalla disciplina della "società cooperativa europea" (regolamento Ce n. 1435/1003 del Consiglio del 22 luglio 2003), ove si parla del «coinvolgimento dei lavoratori» mediante l'esercizio della loro «influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa»;

- dai "principi cooperativi" adottati dall'Alleanza cooperativa internazionale nel congresso di Manchester del 1995 ove si sancisce che «le cooperative sono organizzazioni democratiche, controllate dai propri soci che partecipano attivamente nello stabilire le politiche e nell'assumere le relative decisioni».

La coop Srl. Quando la legge di riforma consente a molte cooperative di "vestire" le sembianze della Srl, da questo deriva un rinnovato ruolo dei soci in termini di:

- riserva ai soci delle decisioni su importanti aspetti della gestione sociale (arti-



Negli enti in forma di Srl l'amministrazione può essere riservata

Rebus sul ruolo dei delegati

La riforma non chiarisce espressamente se già nelle assemblee separate si forma la volontà dei soci (quindi se il voto espresso deve essere riportato in automatico dai delegati nell'assemblea generale) oppure se in esse si forma un "semplice" indirizzo che deve essere poi autonomamente interpretato dai delegati nel decidere su come esprimere il proprio voto nell'assemblea generale. Peraltro, nel sancire che lo statuto deve stabilire i «criteri di partecipazione all'assemblea generale dei soci delegati» e assicurare «la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate» (articolo 2540) la riforma esplicita che:

- i delegati devono essere soci;
- l'atto costitutivo è libero di fissare i criteri della loro partecipazione all'assem-

blea generale: in altri termini, c'è piena libertà di stabilire se i delegati debbano esprimere la volontà che la maggioranza dell'assemblea separata ha espresso o se siano lasciati liberi di maturare una loro autonoma decisione;

- i soci dell'assemblea separata possono partecipare all'assemblea generale, ma in tal caso sono privi del diritto di voto, che deve essere esercitato dai delegati di maggioranza e minoranza.

Infine, visto che il voto dei soci può in realtà essere espresso direttamente solo nell'assemblea parziale e non anche nell'assemblea generale, non si può ragionevolmente sostenere che la documentazione delle assemblee separate non segua le regole dettate dal legislatore per l'assemblea generale.

A.BU.

va all'assemblea dei soci l'approvazione degli statuti di attuazione dei programmi pluriennali adottati in relazione all'emissione di azioni di partecipazione cooperativa;

- all'attribuzione ai soci di particolari diritti di informazione (articolo 2545 bis);
- all'attribuzione all'assemblea del compito di determinare il soprapprezzo da versare all'atto dell'ammissione;
- al diritto-dovere di riesame delle decisioni degli amministratori in tema di ammissione di nuovi soci;

- al potere dell'assemblea di determinare le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica con i soci cooperatori, attraverso l'approvazione del regolamento mutualistico (articolo 2521, ultimo comma);
- al potere dell'assemblea di deliberare sull'attribuzione dei ristoranti (articolo 2545-sexies).

Un insieme di disposizioni dal quale si trae, a ragion veduta, la legittimità delle clausole statutarie che attribuiscono all'assemblea un incisivo ruolo decisionale sotto forma, per esempio, di riserva all'assemblea di pareri obbligatori e vincolanti per l'attività dell'organo di gestione.

ANGELO BUSANI

colo 2479, comma 2, n. 5);

- potere dei soci che rappresentano almeno un terzo del capitale di demandare alla decisione dei soci qualsiasi argomento inerente l'amministrazione (articolo 2479, comma 1);

- possibilità che l'atto costitutivo attribuisca ai soci qualsiasi decisione inerente l'amministrazione, fatta eccezione per

alcune tassative competenze riservate agli amministratori (articoli 2479, comma 1 e 2475, ultimo comma).

Le coop di lavoro. Va, poi, ricordata la norma (articolo 1, comma 2, legge 142/2001), in tema di cooperative di lavoro, secondo cui i soci lavoratori di cooperativa «concorrono alla gestione dell'impresa ... parte-

cipano alla elaborazione di programmi ... e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda». Una sorta di "cogestione" attraverso l'attribuzione all'assemblea di un vero e proprio ruolo decisionale (non solo consultivo o autorizzativo), con la conseguen-

za, per esempio, che solo i soci lavoratori (e non i finanziatori) potrebbero partecipare alle decisioni sulla gestione della cooperativa.

La coop Spa. D'altra parte, anche nelle cooperative che adottino la forma della Spa si può ritagliare un soddisfacente ruolo decisionale per i soci, pur se il richiamo

alle norme vale anche alla spiccata indipendenza dell'organo amministrativo dai soci e alla rigida riserva all'esclusiva competenza e responsabilità degli amministratori delle decisioni di gestione (articoli 2364, n. 5 e 2380-bis, comma 1). Basti pensare:

- all'articolo 5, comma 3 della legge 59/1992, ove si riser-

La nuova mappa delle regole per gestire l'assemblea

Numerose sono le novità che la riforma delle società cooperative propone in tema di assemblea dei soci.

Modalità di convocazione dell'assemblea. Alla cooperativa vanno applicate le norme in tema di convocazione assembleare del tipo societario di riferimento (Spa o Srl). Lo statuto può peraltro disporre diversamente, ma con l'avvertenza che occorre l'idoneità della formalità di convocazione prescelta ad assicurare la tempestiva ed esauriente informazione dei soci. Se quindi è illegittima una clausola che attribuisce all'organo amministrativo la facoltà di determinare, volta per volta, le modalità di convocazione, è invece ammissibile quella che concede all'organo amministrativo la facoltà di scegliere tra più modalità in statuto predeterminate. Sono infine illegittime le clausole che consentono la convocazione con avviso da affiggere nella sede sociale.

Intervento dei soci. Secondo l'articolo 2538, comma 1, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro

soci da almeno 90 giorni. Quindi se sono, da un lato, illegittime le clausole che impediscono l'intervento di quei soci che possono esprimere il diritto di voto (si è posta in passato la questione se il socio fosse o meno obbligato ad acquisire una tessera per intervenire in assemblea), d'altro lato è legittima quella che consente al socio iscritto da meno di 90 giorni di intervenire in assemblea ma senza poteri di partecipare a discussione e voto.

Voto segreto. Dal principio espresso nell'articolo 2375, comma 1, secondo cui il verbale deve recare «l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti», si deve desumere una netta contrarietà del legislatore al voto segreto.

Voto per la nomina degli amministratori. Secondo l'articolo 2542, comma 4, l'atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori

siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di soci, in proporzione all'interesse di ciascuna nell'attività sociale. Cioché è possibile che una categoria di soci abbia riservata (con voto di lista) la maggioranza dei componenti del Cda.

Inoltre, visto che l'articolo 2542, comma 2, dispone che la maggioranza degli amministratori è scelta tra i

la statutaria, si possono prevedere incrementi (una percentuale superiore alla semplice maggioranza o addirittura la totalità) rispetto alle previsioni di legge. Non sarebbe invece legittima la clausola che riserva ai soci cooperatori la nomina di un numero di amministratori che non integri la maggioranza dei membri dell'organo amministrativo.

Voto per la nomina dell'organo di controllo. L'articolo 2543, comma 2, dispone che l'atto costitutivo può attribuire il diritto di voto proporzionalmente alle azioni o quote possedute, ovvero in ragione dello scambio mutualistico. Il criterio del voto capitalistico può essere adottato statutariamente solo per i soci finanziatori, e quello della proporzionalità con gli scambi mutualistici esclusivamente per i soci cooperatori.

Rappresentanza dei soci in assemblea. L'articolo 2539, comma 1, dispone che nelle cooperative disciplinate dalle norme sulle società per azioni ciascun socio può rappresentare sino a un massimo di dieci soci. Ne consegue che la delega può essere rilasciata solo a chi sia socio e che può essere confezionata una clausola che riduce sotto il numero di dieci le deleghe rilasciabili a un singolo socio. Quanto alle coop Srl, dal silenzio della legge si desume che non siano previsti limiti quantitativi alle deleghe ma che, d'altro canto, sia possibile (e opportuno) regolare, con specifica clausola dello statuto, la rappresentanza in assemblea. Ciò per disciplinare il numero massimo delle deleghe conferibili ed eventualmente prevedere un divieto di rappresentanza nelle cooperative di minori dimensioni. Infine, dall'articolo 2539 sarebbe da derivare che, al di fuori del caso specifico dell'impresa familiare, non sia consentito farsi rappresentare in assemblea da terzi non soci.

A.BU.

notizie in breve

ASSICURAZIONI

Isvap, anche per il 2005 oneri di gestione fissati al 6 per cento

■ Anche per il 2005 le imprese di assicurazioni potranno contare dell'aliquota del 6% per il calcolo degli oneri di gestione da dedurre dai premi incassati. È questa la conferma del provvedimento n. 2315 del 16 novembre 2004 dell'Isvap pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 274 del 22 novembre recante la «Fissazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi, incassati nell'esercizio 2005, ai fini della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi».

CONTRATTI DI LAVORO

Roma, costituita nelle Dpl la commissione di certificazione

■ Al via la Commissione di certificazione dei contratti di lavoro presso le direzioni provinciali del lavoro di Roma. Sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 274 del 22 novembre, infatti, è stato pubblicato il decreto 2 novembre 2004 del ministero del Lavoro che rende noti i nomi dei componenti di uno degli organi di certificazione previsti dal decreto legislativo 276/03 (la riforma Biagi). La commissione romana ha avuto il via dopo le designazioni pervenute da parte di Inps, Inail, Consiglio dell'Ordine degli avvocati e del Consiglio provinciale dell'Ordine dei consulenti del lavoro.

CALAMITÀ NATURALI 2003

Agricoltura, vademecum Inps sui benefici previdenziali

■ Vademecum dell'Inps per i Comuni colpiti da eccezionali calamità o avversità atmosferiche nel 2003. Con la circolare n. 151 di ieri, infatti, l'Istituto di previdenza fa il riepilogo delle varie integrazioni notificate tramite i messaggi.

ASSOCIAZIONE TRIBUTARISTI

Lapet, i delegati confermano i vertici per altri quattro anni

■ Roberto Falcone (nella foto, Imagoeconomica) è stato riconfermato all'unanimità presidente nazionale della Lapet, l'associazione nazionale dei tributaristi, insieme alla sua squadra di consiglieri nazionali. Lo hanno deciso i delegati dell'associazione chiamati alle urne sabato scorso a Roma per rinnovare, dopo quattro anni, il consiglio direttivo nazionale della Lapet e gli altri organi associativi. Il programma del direttivo Lapet per il prossimo quadriennio si incentra soprattutto sul proseguo del "pressing" politico per una rapida



approvazione della riforma delle professioni. Ma anche sul rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro dei dipendenti degli studi professionali, sulla cassa di previdenza professionale e sulla tutela della professione. Nel programma del nuovo direttivo Lapet anche tematiche

d'interesse associativo, tra cui il miglioramento dei rapporti tra centro e periferia, il perfezionamento degli strumenti informativi dei quali l'associazione si serve soprattutto per fare formazione e aggiornamento professionale, e, infine, l'intensificazione dei rapporti di collaborazione tra la Lapet e il mondo politico, economico e sindacale.

BolognaFiere
BusinessFeeling

La mia azienda
ha un feeling con
BolognaFiere.

BolognaFiere
BusinessFeeling

www.bolognafiere.it




Foto: G. Carro - Imagoeconomica